



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

15121-21

Composta da:

RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 786/2021
MONICA BONI		CC - 26/02/2021
ROBERTO BINENTI	- Relatore -	R.G.N. 30176/2020
FRANCESCO CENTOFANTI		
RAFFAELLO MAGI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 12/08/2020 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO

udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Angelo Raffaele Secchia, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con il provvedimento indicato in epigrafe, revocava la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale alla quale (omissis) era stato ammesso con ordinanza del 18 marzo 2020.

2. Propone ricorso per cassazione (omissis) , tramite il difensore, lamentando inosservanza di disposizioni processuali stabilite a pena di nullità.

Espone che l'avviso di fissazione dell'udienza, all'esito della quale è stata emessa la decisione, conteneva l'indicazione che tale udienza poteva essere celebrata da remoto previo consenso della difesa da comunicare almeno cinque giorni prima della data indicata per la trattazione a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del Tribunale di sorveglianza di Milano. Intervenuto tale consenso, al difensore di fiducia del condannato, Avv. (omissis) , veniva comunicato dall'Ufficio giudiziario che il giorno dell'udienza sarebbero stati presi contatti con lui per predisporre la partecipazione da remoto. Però, tale partecipazione non era stata consentita, in quanto il giorno di cui sopra, nonostante le sollecitazioni e le richieste al riguardo inoltrate dal sostituto del difensore di fiducia, l'udienza si era svolta in assenza di questi e alla presenza di un difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Da ciò era derivata la nullità prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., non essendo stato garantito al ricorrente l'esercizio il diritto di difesa tramite il difensore nominato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. Come risulta dall'esame degli atti, l'avviso di fissazione dell'udienza del 12 agosto 2020, all'esito della quale è stata resa la decisione, in effetti disponeva che, previo consenso fatto pervenire cinque giorni prima dell'udienza, la partecipazione alla stessa sarebbe avvenuta a distanza non solo per il condannato mediante collegamento dal carcere in cui si trovava, ma anche per il difensore di fiducia, individuato nell'Avv. (omissis) . Quest'ultimo a tal fine avrebbe dovuto comunicare l'indirizzo di posta elettronica al quale sarebbe stato inviato il link per il suo collegamento in occasione dell'udienza. Il difensore di fiducia esprimeva il consenso di cui sopra e provvedeva alla comunicazione richiesta. Tuttavia, nel prosieguo l'Ufficio giudiziario non dava corso agli adempimenti per consentire a tale difensore di partecipare all'udienza a distanza, avvalendosi del sostituto processuale nominato. L'udienza si



svolgeva, invece, alla presenza di un difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e con la partecipazione a distanza del condannato.

3. In ragione di quanto appena esposto, il difensore di fiducia non ha partecipato all'udienza, tramite il sostituto da lui designato, poiché si è proceduto con modalità difformi da quelle indicate nell'avviso, che stabiliva, per effetto degli adempimenti assolti dal difensore di fiducia, la sua partecipazione a distanza.

In tal modo l'avviso non ha potuto dispiegare effetti per il difensore di fiducia, ma anzi stesso costituisce la ragione della mancata presenza, essendo stata ivi assicurata a detto difensore la possibilità di non comparire di persona.

Ne è così derivata la mancanza dell'avviso al difensore di fiducia dell'udienza così come è stata celebrata, alla presenza del difensore di ufficio designato.

Tanto costituisce causa di nullità assoluta degli atti processuali e dell'ordinanza impugnata, giacché, come affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.» (in motivazione, si è evidenziato, in particolare, che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere lesa il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), C.E.D.U).

4. Conseguentemente si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.


P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Così deciso il 26 febbraio 2021.

Il Consigliere estensore

Roberto Binenti



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

